



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale l’On. Dott. Enrico Letta è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg.(CE) n. 1626/94 e, in particolare, l’art.17 in materia di pesca sportiva;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione europea dell’08 aprile 2011, n. 404, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “*Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n.96*”;

VISTO, in particolare, l’art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “*Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare*”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24;

VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 2011 di modifica del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 in materia di pesca sportiva e ricreativa in mare;

CONSIDERATO che la comunicazione effettuata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, da chiunque esercita l’attività di pesca sportiva o ricreativa in mare ha validità triennale;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

RITENUTO necessario, nelle more dell'adozione del decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validità delle comunicazioni di cui all'art.1, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sull'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa;

RITENUTO necessario introdurre l'obbligo della comunicazione di cui all'art.1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, anche per l'esercizio dell'attività di pesca da terra, nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca;

DECRETA

Articolo unico

1. La validità delle comunicazioni in scadenza nel corrente anno, effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, è prorogata al 31 dicembre 2014.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2011.
3. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresì, ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca da terra e hanno validità sino al 31 dicembre 2014;
4. Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Il presente decreto è immediatamente efficace e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Enrico Letta